

Disposizioni Tecniche di Funzionamento

Modalità e condizioni tecnico-operative per il processo di qualifica degli operatori che hanno accesso al portale CO-FER

Indice

1. Premessa	3
2. Glossario.....	4
3. Riferimenti normativi	5
4. Accesso al portale COFER.....	6
4.1. Registrazione sul portale informatico del GSE.....	6
4.2. Abilitazione all'applicazione COFER.....	6
5. Operatori che possono accedere all'applicativo CO-FER	6
5.1.1. Profilo Impresa di vendita	6
5.1.2. Profilo Trader.....	6
5.1.3. Profilo Produttore.....	6
5.2. Smarrimento credenziali di accesso.....	7
6. Qualifica ICO.....	7
6.1. Qualifica ICO degli impianti alimentati a fonti rinnovabili	7
6.2. Dettaglio processo di qualifica di un nuovo impianto	8

1. Premessa

La direttiva 2009/28/CE e la direttiva 2009/72/CE, che abroga la direttiva 2003/54 recepita in Italia dalla legge 125/07, introducono norme comuni, a tutela del cliente finale, circa l'effettivo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Secondo quanto disposto nell'articolo 3, comma 9 della direttiva 2009/72/CE a livello comunitario, le imprese di vendita (IdV) sono tenute a dare informazioni, nelle fatture ed in tutto il materiale promozionale, ai propri clienti finali in merito alla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica fornita e al relativo impatto ambientale.

In tale contesto, il Decreto Ministeriale (di seguito DM) emanato in data 31 luglio 2009 dal Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2009, Serie Generale n. 196 recante: *"Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione"* reca disposizioni circa le modalità con cui le imprese esercenti attività di vendita sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:

1. sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica dalle imprese di vendita ai propri clienti finali per un periodo di due anni precedenti;
2. sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica utili al fine di risparmiare energia.

In attuazione di quanto disposto all'art. 5.6 del suddetto DM, è stata pubblicata la procedura adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che consente di:

- identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica da certificare;
- certificare l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ed immessa in rete da ciascun produttore;
- trasferire le certificazioni, rilasciate al produttore dal GSE, alle imprese di vendita, secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti, in modo da garantire che una certificazione risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.

2. Glossario

ICO-FER	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Certificazione di Origine.
Produttore	Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
Produttore ICO-FER	Produttore il cui impianto è qualificato ICO-FER dal GSE su espressa richiesta dello stesso.
CO-FER	Certificazione di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili. Titolo di valore pari a 1 MWh rilasciato dal GSE sull'energia elettrica immessa in rete da impianti qualificati ICO-FER, arrotondato con criterio commerciale.
RID	Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della legge n. 239/04, disciplinato ai sensi della delibera ARG/elt 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni.
SSP	Scambio sul posto così come definito ai sensi della delibera ARG/elt 74/08 e sue successive modifiche e integrazioni
TO	Tariffa fissa omnicomprensiva definita dalla legge n. 244/07 e riconosciuta ai sensi del DM 18/12/2008 e della delibera ARG/elt 1/09 e sue successive modifiche e integrazioni.
IAFR	Impianto alimentato da fonti rinnovabili così come qualificato dal GSE ai sensi della normativa vigente.
IRGO	Impianto alimentato da fonti rinnovabili per il successivo rilascio della Garanzia di Origine dell'elettricità prodotta, così come identificato dal GSE ai sensi della normativa vigente.
VEN	Applicativo per il censimento delle imprese di vendita negli archivi GSE


3. Riferimenti normativi

Legge 3 agosto 2007, n. 125: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".

Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009: sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009: relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009: "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione";



4. Accesso al portale COFER

4.1. Registrazione sul portale informatico del GSE

Gli operatori che intendono registrarsi al portale CO-FER, devono collegarsi al sito del GSE e seguire la procedura guidata di registrazione al portale GWA, necessaria per l'inserimento dei propri dati anagrafici (<https://applicazioni.gse.it>).

Sul sito del GSE, all'indirizzo <http://www.gse.it>, nella sezione "Mix fonti energetiche", è a disposizione il manuale utente per la registrazione al portale GWA.

Il sistema provvederà a rilasciare all'utente dell'applicazione che si è registrato le credenziali personali di accesso (userid e password) nonché, solo nei casi in cui questi sia il primo a procedere alla registrazione, un codice identificativo univoco da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti.

4.2. Abilitazione all'applicazione COFER

Con le credenziali di accesso ricevute a seguito della registrazione sul portale GWA, l'operatore potrà sottoscrivere l'applicativo CO-FER.

5. Operatori che possono accedere all'applicativo CO-FER

Al primo accesso all'applicativo CO-FER, l'operatore è tenuto a registrarsi con uno dei profili proposti a cui sono associate funzionalità specifiche.

I profili di accesso, consentiti e le funzionalità attive per ciascun profilo sono i seguenti:

- **produttore:** gestione impianti, conto proprietà;
- **trader:** conto proprietà;
- **impresa di vendita:** conto proprietà.

Ogni operatore è tenuto a registrarsi con più profili se opera più segmenti della filiera del mercato elettrico.

5.1.1. Profilo Impresa di vendita

Il profilo *impresa di vendita* non prevede approvazioni formali da parte del GSE e comporta l'apertura automatica del conto proprietà nel caso in cui l'impresa sia già censita negli archivi del GSE e abilitata al portale VEN. Per tale motivo, nei casi in cui l'impresa di vendita non vi abbia già provveduto, completata la fase di registrazione sul portale GWA, dovrà richiedere l'abilitazione all'applicazione VEN, **prima di procedere alla sottoscrizione dell'applicativo CO-FER.**

Nota: Al fine dell'abilitazione all'applicazione VEN, dopo la sottoscrizione, l'impresa di vendita deve comunicare all'indirizzo ven74@gse.it, l'elenco dei nominativi delle persone da abilitare.

Per quanto riguarda le istruzioni di registrazione si veda quanto descritto al paragrafo 4.

5.1.2. Profilo Trader

Se l'operatore ha selezionato il profilo Trader, per poter accedere alle funzionalità dell'applicativo CO-FER, alla richiesta di qualifica dovrà essere allegata la visura del Certificato Camerale. Qualora il trader non è un operatore italiano allega anche il documento di traduzione giurata del certificato camerale.

L'esito della richiesta di qualifica del trader può essere

- positivo: l'esito viene comunicato al trader tramite una comunicazione via e-mail ed è indicata nella medesima comunicazione anche l'apertura del conto proprietà ;
- negativo: l'esito viene comunicato al trader tramite una comunicazione via e-mail

Per maggiori dettagli vedi il paragrafo 6.1.

5.1.3. Profilo Produttore

Il profilo *produttore* non prevede approvazioni formali da parte del GSE e comporta l'apertura automatica del conto proprietà solo a valle dell'ottenimento della qualifica ICO per almeno un impianto di cui è stata fatta

richiesta. Fino all'ottenimento della qualifica ICO, è possibile accedere solo alla funzionalità "gestione impianti" per poter presentare nuove richieste di qualifica per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

Per i dettagli relativi all'ottenimento della qualifica ICO-FER propedeutica all'apertura del conto e all'ottenimento dei titoli CO-FER, consulta il paragrafo 6.

5.2. Smarrimento credenziali di accesso

L'operatore che abbia smarrito le credenziali d'accesso al portale informatico, deve contattare il GSE (da telefono fisso al numero verde 800.19.99.89, da telefono mobile ai numeri 06.8011.4300 oppure 06.8011.4400, tramite posta elettronica all'indirizzo assistenzaportaleapplicativi@gse.it) che provvederà a inviare nuovamente UserID e Password smarriti all'indirizzo e-mail che è stato segnalato durante la registrazione al portale informatico.

6. Qualifica ICO

6.1. Qualifica ICO degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

La qualifica ICO può essere richiesta dai produttori che hanno la disponibilità d'impianti alimentati da fonti rinnovabili ad esclusione di quelli ricompresi:

- a) nell'ambito del provvedimento CIP 6/92;
- b) nell'ambito della disciplina dello SSP.

La qualifica ICO di un impianto è propedeutica alla richiesta dei titoli CO-FER che saranno rilasciati dal GSE sull'**energia elettrica immessa in rete**.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che rientrano nella casistica di cui ai precedenti punti a) e b), e tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che hanno un rapporto contrattuale con il GSE, inclusi gli impianti qualificati IAFR incentivati con i certificati verdi, che non formulino esplicita richiesta di qualifica ICO-FER entro il 30 settembre di ogni anno (*solo per il 2010 tale data è prorogata al 17 dicembre 2010 per gli impianti già entrati in esercizio, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo la data del 17 dicembre 2010 sarà possibile presentare la richiesta di qualifica ICO entro il 31 gennaio 2011*), sono qualificati ICO-FER direttamente dal GSE solo per quell'anno di competenza. Per tali impianti il GSE è titolare di un conto proprietà e gestisce i relativi titoli CO-FER. Qualora un impianto non richieda la qualifica per l'anno di competenza **n**, potrà richiederla successivamente per l'anno di competenza **n+1**. La validità della qualifica ICO è illimitata se non intervengono modifiche significative sull'impianto identificato e/o nell'ambito della normativa vigente. Qualora intervengano variazioni significative sull'impianto, il produttore è tenuto a darne comunicazione a TERNA, per l'aggiornamento dei dati anagrafici, e al GSE il quale, se ritenuto opportuno, annulla la qualifica ICO vigente e inviterà il produttore a presentare una nuova richiesta di qualifica.

L'accoglimento della richiesta da parte del GSE dipende dalla correttezza e attendibilità dei documenti forniti al GSE da parte del produttore e dal rispetto dell'iter di identificazione dell'impianto da parte dello stesso produttore. I produttori che hanno la disponibilità di almeno un impianto ICO sulla base della presente procedura assumono la denominazione di produttori ICO.

I produttori che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che ricadono nelle condizioni di cui alla lettera a) per una quota parte dell'energia elettrica immessa in rete (eccedenze del Cip 6/92) non sono tenuti a presentare al GSE la richiesta di qualifica ICO, in quanto i suddetti impianti sono qualificati direttamente dal GSE e di conseguenza anche il produttore è denominato produttore ICO.

Il GSE comunica al produttore, mediante portale informatico l'esito della richiesta d'ICO, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Di seguito gli stati dell'esito della verifica di richiesta della qualifica:

- accolta: il produttore riceverà mediamente una comunicazione via e-mail l'esito positivo della richiesta e il numero della qualifica associato all'impianto;
- avviso di Rigetto: il produttore ha 10 giorni di tempo per rispondere alla comunicazione ricevuta e allegare la documentazione richiesta; nel caso risponda entro i termini previsti, ripartiranno altri 60 giorni per la valutazione della nuova documentazione allegata. In questo caso il GSE potrà accogliere o rifiutare definitivamente la richiesta di qualifica. In entrambi i casi verranno generati i documenti che attestano l'esito. Nel caso il produttore non rispondesse entro i termini indicati

dall'avviso di rigetto, la richiesta viene rifiutata definitivamente in automatico e l'esito negativo sarà comunicato con un documento contenente tutte le motivazioni. Per qualificare l'impianto la cui richiesta è stata rigettata definitivamente, sarà necessario presentare una nuova richiesta di qualifica.

- interlocutorio: nel momento in cui il produttore visualizza il documento dello stato interlocutorio (la cui presenza verrà comunicata via mail), disporrà di 20 giorni per rispondere, allegando la documentazione mancante. Il termine dei 60 giorni di valutazione si sospende, e riprende dal momento della risposta del produttore. Se questi non risponde entro i termini indicati, la richiesta sarà automaticamente impostata nello stato "Avviso di Rigetto". Se il produttore risponde alla richiesta di integrazione entro i termini previsti, il GSE potrà accettare la richiesta oppure impostarla in stato "Avviso di Rigetto". Il processo seguirà l'iter descritto nel caso precedente, generando una documentazione che contiene i riferimenti del passaggio nello stato interlocutorio.

6.2. Dettaglio processo di qualifica di un nuovo impianto

Il processo di qualifica consiste in quattro fasi sequenziali:

- Fase 1. ricerca dell'impianto da qualificare attraverso il codice CENSIMP e il codice di richiesta della pratica CENSIMP negli archivi di Terna e conferma dei dati proposti;
- Fase 2. inserimento dei seguenti dati:
- a. codice SAPR (Sistema Acquisizione Principale) o RUP (Registro Unità Produttive) – Codice Identificativo dell'impianto, riferito al punto di immissione dell'impianto;
 - b. Gestore di Rete;
 - c. codice POD (point of delivery): identifica il punto di consegna dell'energia elettrica ed è un codice alfanumerico omogeneo su tutto il territorio nazionale rilasciato dal gestore di rete;
 - d. tensione Nominale [kV];
 - e. tipo fonte: identifica la tipologia di alimentazione dell'impianto; è prevista la possibilità di inserimenti di fonti ibride di alimentazione;
 - f. inserimento di eventuali convenzioni con il GSE già stipulate in precedenza (RID, IAFR, TO, IRGO, etc.);
- Fase 3. inserimento dei dati relativi ad eventuali:
- sostegni all'investimento ricevuti in conto capitale oppure in conto esercizio; è necessario inserire anche la percentuale del sostegno citato;
 - sostegni all'unità energetica ovvero i sostegni che vengono dati al MWh prodotto e immesso in rete dall'impianto. Il produttore è tenuto a indicare se per l'energia elettrica immessa in rete ha ricevuto certificati verdi (CV), ha attivato una convenzione tariffa onnicomprensiva (TO) oppure riceve gli incentivi del conto energia (CE), dovrà anche indicare la percentuale del sostegno ricevuto.
- Fase 4. invio dei documenti timbrati e firmati come indicato nel manuale utente.

Per maggiori specifiche di dettaglio si consiglia di consultare il manuale utente dell'applicativo CO-FER, presente sul portale GSE nella sezione "Mix fonti energetiche".

Si ricorda che tutte le informazioni e le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.